



Circolare applicativa del decreto vaccini

Data 17 agosto 2017
Categoria Professione

Vaccini: Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare applicativa del decreto vaccini (convertito con modifiche dalla legge 31 luglio 2017, n. 119)

VACCINI OBBLIGATORI: Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare applicativa del decreto vaccini (convertito con modifiche dalla legge 31 luglio 2017, n. 119)

Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare applicativa del decreto vaccini (convertito con modifiche dalla legge 31 luglio 2017, n. 119) con le prime indicazioni sulle vaccinazioni obbligatorie

Ecco i punti salienti:

Niente nido o materna per i non vaccinati

«La sanzione estingue l'obbligo della vaccinazione - si legge nella circolare - ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell'infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l'anno di accertamento dell'inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all'adempimento dell'obbligo vaccinale».

Divieto di iscrizione non valido per scuola dell'obbligo

Il divieto di iscrizione ai non vaccinati non vale, invece, per la scuola dell'obbligo. «Diversamente, per gli altri gradi di istruzione, e precisamente per quelli dell'obbligo la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami».

I minori non vaccinabili per ragioni di salute, spiega la nota, sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati. «Inoltre, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicheranno alla Asl, mediante modalità operative decise localmente dalla Asl, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati».

[b]Per evitare vaccini serve il certificato medico

La circolare spiega inoltre che «le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell'individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l'effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni». Condizioni cliniche che «devono essere attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta - dice ancora la circolare - e coerenti con le indicazioni fornite dal ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità».

Notifica di malattia per chi è immune

Per chi è immune per aver contratto la malattia, precisa inoltre il documento, la possibilità di omettere la vaccinazione deve essere provata presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla Asl dal medico curante, oppure producendo l'attestazione di «avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale» rilasciata sempre dal medico di base o dal pediatra.[/b]

La circolare esplicativa contiene anche i modelli per l'autodichiarazione e una tabella di ausilio per il controllo dell'adempimento delle vaccinazioni obbligatorie per l'iscrizione a scuola.

Il testo della circolare:

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=60282&parte=1%20&serie=null>

Gli obblighi per operatori scolastici e sanitari

Secondo quanto stabilito dalla circolare, poi, anche gli operatori scolastici e sanitari dovranno presentare ai



datori di lavoro una dichiarazione sul proprio status vaccinale. E inoltre «si ricorda - scrive il ministero - l'importanza della vaccinazione degli operatori sanitari e degli studenti dei corsi dell'area sanitaria, soprattutto quelli frequentanti i reparti a maggior rischio (quali ad esempio neonatologie, oncologie, geriatrie)». E «a tale scopo - continua la circolare - è opportuno effettuare tra operatori e studenti campagne soprattutto per la promozione delle vaccinazioni per morbillo, parotite, rosolia, pertosse, varicella, epatite B e influenza, verificandone, laddove necessario, l'immunocompetenza».